

# L'interprete traduttore nel procedimento penale italiano: quale formazione alla luce delle recenti direttive europee?

ELIO BALLARDINI  
Università di Bologna

## 1. INTRODUZIONE

Da alcuni anni si assiste nell'ambito degli *Interpreting Studies* in Italia ad un crescente interesse per varie forme di interazione interlinguistica che non rientrano nella categoria dell'interpretazione di conferenza. Si tratta di un vero e proprio riorientamento che s'iscrive in una più ampia e trasversale riflessione sui cambiamenti in corso nella società italiana, direttamente correlati ai processi migratori e, più in generale, alla circolazione delle persone, alla diversificazione linguistica, culturale, etnica e religiosa che accompagna la presenza straniera sul territorio nazionale. In un contesto in continuo divenire, le istituzioni e i servizi pubblici sono ineluttabilmente chiamati a ripensare i propri meccanismi, funzionamenti e logiche ancorati a modelli monolinguistici e monoculturali, con soluzioni che spesso presuppongono l'intervento di un mediatore, interprete o traduttore.

Il fenomeno migratorio, che ha assunto in pochi decenni un rilievo del tutto particolare, non fosse altro che per le sue dinamiche difficilmente prevedibili e i risvolti emergenziali che a volte ne scaturiscono, riguarda anche l'amministrazione della giustizia. Non si può disconoscere che molti immigrati, per cause complesse, non univoche, hanno a che fare con il sistema giudiziario. Poco più di vent'anni fa, il giurista Chiavario (1991: 338-339) constatava che numerose persone straniere, per via delle loro precarie o addirittura drammatiche condizioni so-

ciali ed economiche, finivano per essere coinvolte in “situazioni destinate a sfociare in un procedimento penale”. Sul finir del secolo, il sociologo Barbagli (1998: 63) riferiva che era cambiata la lingua parlata nelle aule dei tribunali, dove si usava sempre più spesso l'interprete mentre i dialetti italiani risuonavano sempre meno. Non sappiamo quanti cittadini stranieri sono stati coinvolti negli ultimi anni in procedimenti penali, né ci è dato conoscere il numero di interpreti traduttori chiamati a rimuovere eventuali barriere linguistiche. Tuttavia, per farsi un'idea dell'entità di questo fenomeno può essere utile ricordare che al 31 dicembre 2013 erano presenti nei 205 istituti penitenziari italiani ben 21.854 stranieri, pari al 34,95% della popolazione carceraria, mentre nel 1991 gli stranieri erano 5.365, pari al 15,13%. Un dato che diventa ancora più significativo se si tiene conto degli stranieri “entrati in carcere dallo stato di libertà”: 25.818 nel 2013, pari al 43,5% del totale, mentre nel 1991 erano 13.142, con un'incidenza del 17,3% sul totale. Nel triennio 2006-2008, poi, si sono registrati picchi annuali addirittura di 43.000 soggetti stranieri entrati in carcere ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

Si tratta di indicazioni statistiche significative, che però occorre maneggiare con cautela. Nulla, infatti, ci autorizza a pensare che per ciascuna di queste persone siano occorsi i presupposti per avvalersi del diritto ad un interprete durante l'iter giudiziario affrontato. Resta che tali numeri non possono non colpire profondamente e lasciano intuire il motivo per cui la figura di interprete è passata nel giro di due decenni dal ruolo di comprimario a quello di protagonista del procedimento penale (Vigoni 1995).

## 2. DAL QUADRO TEORICO-NORMATIVO ALLA REALTÀ CONCRETA

L'ipotesi di dover ricorrere ad un interprete traduttore per risolvere eventuali situazioni di incomunicabilità durante un procedimento penale, in realtà, è tutto fuorché inedita. Una prima configurazione appare già nell'effimero Codice di procedura penale concepito da Giandomenico Romagnosi nel 1807, e da allora diversi profili dell'*interprete*, o *interpette*, ricorrono regolarmente nella normativa, dottrina e giurisprudenza (compresi gli interpreti per soggetti sordi, muti o sordomuti: tema che qui non verrà affrontato). Dalla dozzina di configurazioni rinvenibili nella codicistica procedurale penale pre- e post-unitaria, dal primo Ottocento ad oggi, emergono due accezioni polarmente distanti del profilo giuridico dell'interprete. Il quale è inteso ora come strumento ausiliare della sola autorità procedente, ora come strumento atto a garantire il diritto dell'imputato non italofono a partecipare al procedimento e difendersi. Si tratta di due legittimazioni che rinviano ad ispirazioni filosofiche, giuridiche e politiche differenti, e che ancora oggi in parte convivono nella prassi giudiziaria quotidiana. Ciò che interessa sottolineare è che una maggiore sensibilità alla prima o alla seconda dimensione può modificare radicalmente non solo i rapporti tra l'interprete e i fruitori dell'assistenza linguistica ma anche e soprattutto la qualità di quest'ultima (Ballardini 2002).

Oggi, il profilo dell'interprete s'avvicina di più al secondo orientamento citato sopra. Pur non essendo assimilabile ad un organo di difesa, l'interprete traduttore è tecnicamente un "coadiutore indispensabile dell'imputato non italofono nella conduzione di un'adeguata difesa personale", e rappresenta "un presupposto di effettività delle garanzie difensive" (Rivello 1999: 228). Al contempo, egli è "ausiliario" ovvero "consulente tecnico d'ufficio" degli organi inquirenti o giudicanti, ponendosi altresì al servizio di tutti i partecipanti alla vicenda procedimentale, compreso il pubblico, ove previsto dalla legge. Tale concezione è frutto di complesse tappe evolutive: il capovolgimento dell'impostazione "ultranazionalista" (Chiavario 1991: 336) del *Codice Rocco*, in vigore dal 1930 al 1988, l'affermarsi, nel secondo dopoguerra, dei principi costituzionali, dei diritti fondamentali dell'uomo, iscritti in Patti e Convenzioni internazionali sottoscritti dall'Italia, il superamento di orientamenti giurisprudenziali restii ad accogliere letture espansive del diritto in oggetto, e, infine, delle leggi e statuti speciali relativi ai cittadini italiani parlanti lingue minoritarie (Curtotti Nappi 2002; Bonamore 2004).

Al momento, il diritto all'assistenza linguistica è disciplinato soprattutto in un titolo specifico del codice di procedura penale (Tit. IV, Libro II, *Traduzione degli atti*): gli articoli 143-147 c.p.p. riguardano, nell'ordine, la nomina dell'interprete, l'incapacità e incompatibilità dell'interprete, la ricusazione e astensione dell'interprete, il conferimento dell'incarico, il termine per le traduzioni scritte e la sostituzione dell'interprete. Il perno dell'inquadramento è costituito dall'articolo di apertura, in virtù del quale "l'imputato che non conosce la lingua italiana [lingua ufficiale del procedimento, art. 109.1 c.p.p.] ha il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa". Tale diritto è intrinsecamente connesso con gli artt. 2, 3 e 24.2 della Costituzione, è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948), riaffermato dagli artt. 5.2, 6.3.a. e 6.3.e. della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (stipulata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con l. 8 agosto 1955 n. 818), ribadito negli artt. 14.3.a. e 14.3.f. dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (approvato dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e recepito dall'Italia con l. 25 ottobre 1977 n. 881) e, infine, solennemente scolpito nell'art. 111 della Costituzione, dedicato al giusto processo, dove la voce "interprete" (non quella di "traduttore") è citata espressamente. Va ricordata inoltre anche la storica sentenza n. 10 del 12-19 gennaio 1993 della Corte Costituzionale che estende il diritto in oggetto a tutti gli atti, scritti o orali, in ogni stato e grado del procedimento, la cui omessa interpretazione o traduzione pregiudicherebbe l'effettiva partecipazione dell'indagato o dell'imputato al procedimento, e quindi l'esercizio di tutta una serie di prerogative difensive. Infine, ad integrare questo panorama normativo sono intervenute da poco tre direttive eurounitarie che estendono in modo significativo il campo di applicazione dell'assistenza linguistica: la Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione

nei procedimenti penali, la Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e la Direttiva 2012/29/UE sui diritti all'assistenza e protezione anche per le vittime di reato.

È questo, in estrema sintesi, il robusto substrato normativo su cui poggia il diritto all'assistenza linguistica nel procedimento penale italiano.

L'applicazione della legge risulta però a tutt'oggi irta di difficoltà, come si evince da una nutrita letteratura giurisprudenziale e da diverse indagini conoscitive svolte nell'arco degli ultimi dieci anni, relative a realtà territoriali differenti (Di Donato 2004; Sandrelli 2011; Mometti 2013 e in questo volume; Candi 2014; Falbo in questo volume; Gialuz in questo volume). In attesa di vedere attuate le citate direttive, che impongono urgenti e non marginali interventi correttivi sull'insieme della materia (Gialuz 2013: 7), è utile ricordare alcuni aspetti connessi con l'assistenza linguistica in grado di pregiudicarne la qualità (Viezzi 1996).

In primo luogo, resiste nell'ambito giudiziario una percezione distorta del lavoro dell'interprete e del traduttore. Anche perché il Codice di procedura penale, a differenza del Codice di procedura civile, della realtà professionale e della formazione universitaria, considera queste due abilità sovrapponibili, come peraltro suggerisce l'accezione iperonimica del Titolo IV del codice di rito (*Traduzione degli Atti*). In secondo luogo, nessuna norma vieta all'autorità procedente di conferire l'incarico ad una persona non qualificata: è sufficiente che essa sia ritenuta capace di adempiere "bene e fedelmente" l'ufficio (art. 146 c.p.p.). In terzo luogo, la normativa nazionale e internazionale (e la Direttiva 2010/64/UE) non impongono che la lingua straniera impiegata unitamente a quella ufficiale sia la lingua madre del soggetto alloglotto. È sufficiente che la lingua prescelta sia a lui "nota".

Queste ambiguità possono avere ripercussioni negative sulla qualità del servizio fornito e di riflesso sulla capacità del beneficiario di partecipare attivamente e consapevolmente agli atti processuali. È poco probabile, infatti, che un traduttore riesca ad eseguire a regola d'arte un'interpretazione consecutiva e, a maggior ragione, una simultanea (anche sotto forma di *chuchotage*) senza un'adeguata preparazione. Tutt'al più sarà in grado di tradurre a vista (interpretare *ex tempore*) un atto scritto. Specularmente, non si può dare per scontato che un bravo interprete sia anche un traduttore affidabile. Si tratta di abilità specialistiche e distinte, che presuppongono percorsi formativi specifici, pluriennali e professionalizzanti.

Va da sé inoltre che chi conosce solo un idioma di scarsa diffusione, per esempio un dialetto "non facilmente intelligibile" (art. 142.2 c.p.p.), ha di fatto minori possibilità di accedere ad un'assistenza adeguata in ragione dell'oggettiva difficoltà di reperimento di professionisti che lavorino con combinazioni linguistiche poco comuni. Di fronte ad un soggetto che conosce solo un idioma di scarsa diffusione, l'autorità procedente deve giocoforza scegliere tra due soluzioni: a) designare un professionista free-lance in grado di lavorare con una lingua di diffusione internazionale che, previo accertamento, risulti "sufficientemente nota" alla persona non italofona; b) affidare l'incarico a chi conosce la lingua rara in

questione ma non ha le competenze tecniche necessarie per eseguire un'interpretazione consecutiva, una simultanea (sussurrata) o una traduzione a vista.

Entrambe le prospettive, dettate da ovvio pragmatismo, prestano il fianco ad alcuni rilievi critici. È vero che nella prima ipotesi un parziale vantaggio potrebbe derivare dalle conoscenze tecniche e linguistiche dell'incaricato. Tale soluzione presenta però il difetto di accentuare l'asimmetria, in termini di relazione lingua-sapere-potere, dell'interazione tra l'autorità procedente e il soggetto non italofono, ponendo quest'ultimo in condizioni di ulteriore inferiorità, anche psicologica: "l'utilizzo di una lingua che, seppur a lui nota, non è quella usuale nelle sue comunicazioni interpersonali, rappresenta [...] uno strumento non congeniale per l'esercizio dei diritti difensivi" (Rivello 1999: 57). Si potrebbe estendere tale acuta osservazione, alla luce della Direttiva 2012/29/UE, anche ai diritti dei soggetti "vulnerabili", come le vittime o testimoni di reato (si pensi ai minori).

La seconda soluzione avrebbe il pregio di impiegare la lingua materna del soggetto non alloglotto. Ammesso però che la persona incaricata conosca l'italiano. Il che non è pacifico, come illustra il caso abnorme di Akter Yesmin, cittadina bengalese ingiustamente incarcerata a Venezia dal 2004 al 2006 con l'imputazione di concorso in omicidio e rischio di condanna all'ergastolo, a causa di interpretazioni ripetutamente errate durante le fasi di arresto, interrogatorio da parte del pubblico ministero e interrogatorio da parte del giudice per l'udienza preliminare in sede di convalida (Faraon 2006; Garwood 2012).

Di fronte a queste prassi così insidiose e difettose, sorge legittimo il dubbio: cosa rimane dei diritti fondamentali e inviolabili della persona (Celotti 2013) e del principio dell'*égalité des armes*, uno dei cardini della nozione di giusto processo?

### 3. ABILITAZIONE UFFICIALE, SUSSISTENZA DELLA CAPACITÀ PROFESSIONALE E COGNIZIONI

All'origine di questo "panorama davvero desolante" (Gialuz 2012: 1203), vi è uno *status quo* ben illustrato da una sentenza della Corte di Cassazione che resiste perveracamente, nonostante il codice al quale essa rinvia sia stato abrogato un quarto di secolo fa:

Gli interpreti, tanto se chiamati a prestare assistenza alla polizia giudiziaria (art. 223 c.p.p.) quanto se nominati dal giudice (art. 326 stesso codice), possono essere scelti liberamente, a nulla quindi rilevando la circostanza che non siano in possesso di un attestato di abilitazione ufficiale. L'apprezzamento sulla sussistenza della capacità professionale e delle cognizioni inerenti al compito che l'interprete è chiamato a svolgere, spetta al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità. (Cass., Sez. II, (ud. 07-12-1971), causa Golisano, *Cassazione penale*, 1973, 782 m)

Quaranta anni più tardi, la legge italiana continua a non esigere (e, *de facto*, a non poter esigere) che la persona nominata sia in possesso di un attestato di abilita-

zione. Ciò avviene per motivi di natura pratica, come confermano gli operatori del diritto, vale a dire per non precludere il corso del procedimento nel caso sia necessario compiere atti urgenti utilizzando una lingua rara o per la quale non esiste una formazione qualificante in Italia. Per un verso tale discrezionalità sembra comprensibile. Per altro verso è paradossale che a tutt'oggi la figura dell'interprete traduttore sia l'unica, in questo settore, alla quale si chiede di essere "fornita di una speciale competenza nella materia" (art. 69, norme attuative del c.p.p.) pur se priva di una formazione e di una qualifica professionale. Falbo (2013b: 42) osserva a tal riguardo che "il reclutamento di interpreti e traduttori cosiddetti free-lance (indipendenti) in ambito giuridico-giudiziario pone in Italia un problema notevole. La parola 'interprete' sembra svuotarsi del suo vero significato [...] per assumere quello più ampio e quasi simbolico di 'colei/colui che conosce la lingua straniera richiesta e funge da interprete". Dal punto di vista degli interpreti e traduttori professionisti, affidare il mandato a chi non è qualificato per compierlo equivale ad autorizzare l'esercizio abusivo di attività professionale, con probabile detrimento della qualità della prestazione.

Non esiste in Italia un albo nazionale degli interpreti e traduttori, peculiarità che spiega perché questi sono ora direttamente interessati dalla l. 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate". Nell'ambito giuridico essi confluiscono (quando non figurano su elenchi ufficiosi stilati dall'autorità giudiziaria) nell'Albo dei consulenti tecnici (tribunale civile) e dei periti (tribunale penale) insieme ad altre figure professionali appartenenti a categorie regolamentate. Per essere reclutati occorre presentare domanda presso il tribunale della circoscrizione di residenza, dove una commissione vaglia i titoli di studio e l'eventuale esperienza professionale del candidato. I requisiti non sono omogenei e cambiano di tribunale in tribunale. Per gli aspiranti di cittadinanza italiana è richiesto di regola un diploma di scuola superiore, preferibilmente una laurea in lingue, mediazione linguistico-culturale, o affini, non necessariamente in interpretazione o traduzione. Per chi conosce lingue rare o dialetti di non facile comprensione sono ammessi anche titoli inferiori e generici, peraltro distinti per gli italiani, gli stranieri comunitari e gli stranieri extracomunitari. In alcune sedi è richiesta l'iscrizione al Ruolo dei Periti ed Esperti presso la Camera di Commercio, che può prevedere il superamento di un esame. La commissione che presiede alla valutazione dei titoli e alla selezione provvede ogni due anni anche alla revisione dell'Albo per eventuali integrazioni o cancellazioni. È questo l'unico momento di accertamento delle abilità e competenze previsto in Italia (Alimenti Rietti 1999; Longhi 2004: 121-142).

L'autorità procedente, quando insorge un ostacolo di tipo linguistico, gode di un ampio potere discrezionale al momento del conferimento dell'incarico: può attingere all'Albo di cui sopra, ma non è obbligatorio, in virtù dell'art. 221.1 c.p.p. Se l'albo non contiene un nominativo utile per una determinata situazione comunicativa, o se una data persona non è disponibile, si deve poter reclutare dall'esterno. Ciò spiega, tra l'altro, il frequente ricorso a figure non professionali o

semi-professionali riconducibili al poliedrico universo della mediazione linguistica e/o culturale (Mack 2005; Falbo 2013a, 2013b: 28-44; Rudvin/Spinzi 2013). È proprio qui che il controllo sulla qualità dell'assistenza diventa aleatorio. Certo, il codice di rito prevede pur sempre la possibilità di ricusare e sostituire l'interprete o traduttore impreparato, ma, sinceramente, chi fra i partecipanti all'interazione linguistica ha le competenze necessarie per valutare la prestazione?

#### 4. INTERPRETI E TRADUTTORI GIUDIZIARI: UN'IDEA DI FORMAZIONE

È certamente auspicabile che le recenti direttive europee contribuiscano a rinnovare il panorama tracciato a grandi linee nei paragrafi precedenti, e a superare, tra le altre cose, l'eredità della citata pronuncia della Corte Suprema. La Direttiva 64/2010/UE, in particolare, ha l'indubbio merito di indicare in modo chiaro come rafforzare l'equità del procedimento applicando norme minime comuni volte a tutelare la qualità dell'interpretazione e della traduzione in ogni fase e grado del procedimento.

Nel testo, infatti, si parla esplicitamente di assistenza linguistica "adeguata e gratuita, fornita senza indugio", "nella lingua madre degli indagati o imputati, o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono", e questo dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, durante gli interrogatori di polizia e in tutte le udienze, comprese quelle preliminari. Tale assistenza deve inoltre essere "appropriata" anche per le persone che presentano problemi di udito o difficoltà di linguaggio". Il testo insiste sulla necessità di esercitare un "controllo sull'adeguatezza" del servizio fornito, che deve essere di "qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento". Nel caso la qualità risulti inadeguata, deve essere garantita la possibilità di "sostituire l'interprete". Non solo l'assistenza linguistica deve essere "adeguata", ma l'accesso a tale servizio deve essere "efficiente": a tal fine gli stati membri firmatari s'impegnano "ad istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati".

Va riconosciuto che alcune tra queste esigenze sono in parte contemplate dalle leggi in vigore in Italia e trovano attuazione nella prassi giudiziaria. L'assistenza linguistica è gratuita durante il procedimento e fornita perlopiù in tempi congrui, compatibilmente con la situazione, anche se va sottolineato che essa diventa a carico del beneficiario in caso di condanna, in aperto contrasto quindi con quanto postulato dalla direttiva (Gialuz 2012: 1203). Della lingua straniera da impiegare si è già detto e il testo, pur mettendo in primo piano la lingua madre, conferma la possibilità di ricorrere a lingue terze. Quanto alla ricusazione e sostituzione dell'interprete traduttore, essa era prevista dai codici italiani sin dal primo Ottocento.

Sono ben altri i nodi da sciogliere. Riguardano la qualità, l'adeguatezza, l'accesso ad un servizio che dovrebbe essere efficiente e fornito da persone indipendenti e qualificate. Ora, in previsione del recepimento delle citate direttive, è

inevitabile interrogarci: come tradurre in realtà queste indicazioni, particolarmente avanzate rispetto alla normativa nazionale? Come rispondere alla necessità di armonizzazione di sistemi e pratiche? Come applicare norme minime condivise e standard qualitativi europei?

La direttiva suggerisce la via da percorrere: “Gli stati membri e i responsabili della formazione dovrebbero prestare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un’interprete in modo da garantirne l’efficacia e l’efficienza.” Al riguardo Falbo (2013b: 16) lamenta giustamente, nel suo recente saggio, “l’assenza di percorsi formativi e specifici sistemi di certificazione che attestino le reali competenze degli interpreti anche per lingue piuttosto note e diffuse sul territorio nazionale”.

Per implementare, come richiesto nella Direttiva 64/2010/UE, “un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati”, a garanzia di una soglia minima di competenza, non si può prescindere dall’istituzione di una formazione professionalizzante e qualificante. C’è da dire, però, che chiunque conosca il trattamento economico riservato agli interpreti e traduttori giudiziari in Italia non può non sentirsi a disagio quando si affrontano i temi del reclutamento, della formazione, della professionalità, dell’accreditamento. La retribuzione avviene, secondo la l. n. 319 dell’8 luglio 1980, sulla base delle cosiddette “vacazioni” di due ore ciascuna, per un massimo di quattro vacanze giornaliere. A sconcertare però non è tanto il bisecolare sistema napoleonico degli “*honoraires et indemnités des interprètes et traducteurs*” (Ballardini 2012: 165-168) quanto l’avvilente misura degli onorari, fissati con D.M. 30 maggio 2002 (art. 1) a 14,68 Euro per la prima vacanza e 8,15 Euro per ciascuna delle successive, con possibilità di raddoppio, a discrezione dell’autorità giudiziaria, in caso di lavoro particolarmente impegnativo o urgente. Tale compenso, secondo la legge, avrebbe dovuto essere rideterminato ogni triennio in base all’indice dei prezzi al consumo, cosa mai avvenuta: un’inadempienza che nessuna esigenza di contenimento delle spese può giustificare. A queste condizioni scarsamente incentivanti diventa davvero imbarazzante parlare di sbocchi occupazionali in relazione ad un’ipotesi di formazione. Detto questo, è evidente che professionalizzazione e adeguata remunerazione vanno di pari passo, e che la chiave di accesso alla professionalizzazione risiede appunto nella formazione.

Qualsiasi progetto formativo si voglia allestire in questo ambito dovrebbe cercare di dare risposte credibili a bisogni concreti. Per tentare di riuscirci, è necessario anzitutto tenere conto dell’eterogeneità dei soggetti che si intende formare, prendendo spunto dalle criticità emerse da recenti indagini conoscitive e riflessioni teoriche in materia. Nel contesto italiano, sembra ragionevole immaginare un iter formativo strategicamente articolato in tipologie diversificate, complementari e parallele, con finalità a breve e lungo termine.

È naturale che nel novero dei “responsabili della formazione” figurino in primo luogo le istituzioni accademiche. Mentre i corsi o moduli di traduzione giuridica non sono rarissimi nelle università italiane, persino in classi di laurea che



non hanno per vocazione primaria la formazione di traduttori, è palese invece il ritardo accumulato nella formazione degli interpreti giudiziari. Tradizionalmente orientate alla formazione di interpreti di conferenza con combinazioni linguistiche internazionalmente diffuse, le ex-scuole (ora dipartimenti) per interpreti e traduttori in Italia sono sollecitate a impegnarsi nella ricerca di efficaci strategie formative in questo settore finora trascurato.

Qualcosa si sta facendo. Limitandoci all'esperienza forlivese, da una decina di anni viene attivato un modulo di mediazione tra l'italiano e il francese (esiste anche un modulo analogo per la combinazione italiano/inglese), a carattere professionalizzante, interamente dedicato all'interpretazione in ambito penale, con specifico riferimento al procedimento penale italiano. Parte integrante del corso di "Lingua e mediazione francese", esso viene svolto nel secondo semestre del terzo ed ultimo anno del Corso di laurea triennale in Mediazione linguistica interculturale, presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di Forlì (ex-SSLiMIT), confluito a seguito della riforma nella Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione dell'Università di Bologna. Il modulo di 40 ore (dimezzate rispetto a dieci anni fa in conseguenza di un quadro economico e di finanza pubblica penalizzante), con frequenza obbligatoria al 70%, dà luogo a 5 crediti e prevede un esame di profitto strutturato in tre prove: traduzione a vista dal francese verso l'italiano, traduzione a vista dall'italiano verso il francese, interpretazione dialogica italiano/francese di una situazione comunicativa simulata, ispirata alla realtà giudiziaria italiana o francese. L'insegnamento si sviluppa in venti lezioni di due ore ciascuna, al ritmo di due lezioni a settimana, di cui la metà è svolta in compresenza con un altro docente. Il programma può inoltre prevedere la partecipazione di un docente di diritto, un magistrato o un avvocato, invitato ad illustrare il funzionamento del procedimento penale italiano. Il modulo si rivolge ad un pubblico sostanzialmente omogeneo, composto da studenti prevalentemente di madrelingua italiana, che hanno scelto il francese come prima lingua e superato un test di ammissione al primo anno molto selettivo. La maggior parte di essi ha studiato la lingua in media per dieci anni e maturato esperienze di studio in paesi francofoni. I metodi e le modalità d'insegnamento traggono spunto dalla didattica del *français pour objectifs spécifiques* (in questo caso giuridico-giudiziario), *français langue étrangère* e *français pour italophones*. Per quanto concerne i contenuti, le lezioni introduttive sono dedicate alla teoria dell'interpretazione in ambito giuridico, alla normativa in vigore in Italia e in Francia e alla deontologia. Vengono poi fornite nozioni di base sul procedimento penale italiano e francese, con relativa terminologia bilingue. L'apprendimento del linguaggio giuridico e della terminologia avviene soprattutto mediante esercizi di traduzione a vista e *cloze test*. La parte più interattiva delle unità didattiche è composta di esercitazioni di interpretazione dialogica, realizzate con la docente compresente sotto forma di *jeux de rôle* in cui si ricostruiscono, a partire da un "copione", situazioni comunicative (interrogatori, deposizioni, testimonianze) tratte da verbali o documenti multimediali originali, trascritti e adattati alle esi-

genze dell'insegnamento. Infine, le analisi e i commenti di videoregistrazioni di udienze reali (Raymond Depardon, *La 10ème chambre, Délits flagrants, Faits divers*) e di interrogatori simulati (Progetto ImPLI) offrono numerose occasioni per approfondire i *culture-bound concepts and terms*, gli aspetti normativi e le *best practices*, confrontare lingua standard e varianti diatopiche e diastratiche, studiare le componenti non verbali dell'interazione, ecc. Infine, in considerazione della crescente importanza dell'interpretazione e traduzione in fase di intercettazioni, esercizi di ascolto e di trascrizione in laboratorio, non necessariamente legati al contesto penale, vengono regolarmente eseguiti nell'ambito del dottorato di francese che si svolge in parallelo e con il quale si lavora a stretto contatto.

Può suscitare qualche perplessità il fatto che una proposta didattica riferita ad un ambito così specialistico sia, al momento, costretta nella cornice di un corso di laurea triennale, dove le caratteristiche motivazionali e vocazionali degli studenti – aspetto da non sottovalutare – possono ancora essere incerte: non tutti hanno deciso se proseguire, al termine del triennio, con studi specialistici di interpretazione, di traduzione o altro. Sarebbe probabilmente più corretto inserire tale proposta formativa nel biennio del corso magistrale. Tanto più che altri aspetti menzionati nella Direttiva 64/2010/UE dovrebbero trovare, anch'essi, una giusta collocazione in un futuro progetto di formazione. È il caso dell'utilizzo della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione per l'interpretazione remota. Un tema che riguarda da vicino il problema del reperimento di interpreti competenti e disponibili e la costituzione di un registro. Del resto, il processo di delocalizzazione dei servizi di traduzione (con tutto ciò che ne consegue) cui si assiste negli ultimi tempi potrebbe coinvolgere tra non molto anche la sfera dell'interpretazione, compresa quella giudiziaria. La soluzione tecnologica ammessa dalla direttiva, “a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria al fine di tutelare l'equità del procedimento”, appare quindi del tutto pertinente. Essa presenta numerosi vantaggi e altrettanti svantaggi (Braun/Taylor 2011), ma in ogni caso non può essere ignorata: le nuove tecnologie sono destinate a rivestire un ruolo sempre maggiore anche in questo ambito.

La formazione di interpreti e traduttori in questo ambito non può limitarsi al contesto istituzionale dei corsi universitari destinati ad un'utenza soprattutto autoctona. Sarebbe controproducente gettare nello stagno il patrimonio di esperienze già maturate in questo settore: potenzialità che vanno colte, non disperse. A questo proposito, è fortemente sentita l'esigenza di promuovere corsi di formazione permanente o di integrazione curricolare, erogati da soggetti idonei e indirizzati prioritariamente a persone che hanno svolto o svolgono attività di assistenza linguistica in ambito giudiziario. Considerando chi generalmente funge da interprete traduttore in questo campo, si può supporre che il target di una simile proposta formativa, a differenza di quanto avviene in ambito accademico, sia composto perlopiù da stranieri, formati sul terreno, il cui livello di conoscenza delle tecniche di interpretazione e di traduzione, nonché della lingua italiana, è molto eterogeneo. Non è raro invece che essi conoscano lingue straniere

poco diffuse e perciò molto richieste, il che costituisce una risorsa non irrilevante da mettere in campo (Alimenti Rietti 1999; IRES Lucia Morosini 2002: 20-25; Di Donato 2004; Sandrelli 2011). Un progetto didattico rivolto a questa tipologia di pubblico dovrebbe ruotare intorno ad alcune macroaree: elementi di procedura penale, deontologia, terminologia e linguaggio giuridico-giudiziario, esercitazioni di traduzione a vista, interpretazione dialogica, trascrizione e traduzione, nozioni di tecniche di presa di appunti. È improbabile che si possano prevedere lezioni di tecniche di interpretazione consecutiva e simultanea, cioè un insegnamento fondato su presupposti, tempi, modalità e finalità difficilmente compatibili con questa tipologia formativa. L'obiettivo più realisticamente raggiungibile dovrebbe essere quello di fornire ai partecipanti strumenti e contenuti utili al consolidamento, all'ampliamento e alla valorizzazione delle conoscenze pregresse. Siffatto percorso dovrebbe idealmente dare luogo al rilascio, previo superamento di una prova volta ad accertare l'adeguatezza delle competenze raggiunte, di un titolo spendibile nel settore di riferimento. Un semplice attestato di frequenza, in passato rilasciato a suggello di analoghe iniziative formative, peraltro utili, non ha validità di legge e non costituisce un titolo abilitativo alla professione. Anche qui, ovviamente, il contributo fattivo e interdisciplinare della docenza universitaria dovrebbe essere significativo. La Scuola di LLTI dell'Università di Bologna, si sta impegnando in questa direzione: è in fase di definizione un progetto interdipartimentale di formazione permanente con caratteristiche simili a quelle descritte sopra.

Infine, ma lungi dal pensare di aver esaurito il quadro delle possibilità di formazione in questo campo, sarebbe utile agire anche su un altro versante, ritenuto cruciale, quello della (in)formazione degli operatori del diritto. Infatti, così come chi funge da assistente linguistico in questo settore a volte non ha la benché minima cognizione della funzione dell'interprete traduttore nell'economia del procedimento penale, né di cosa significhi interpretare e tradurre in modo tale da tutelare l'equità del procedimento, così gli operatori del diritto, nell'urgenza della prassi quotidiana, a volte non sembrano sufficientemente consapevoli che la capacità di interpretare e tradurre non è alla portata di tutti: per adempiere "bene e fedelmente" all'incarico non è sufficiente conoscere una lingua straniera rara. In tal senso, l'organizzazione di incontri interdisciplinari, regolari e strutturati, anche sotto forma di seminari o workshop, sembra indispensabile per favorire una maggiore conoscenza delle rispettive funzioni e competenze, e creare in tal modo i presupposti per una migliore assistenza linguistica in questo settore strategico della società.

## 5. CONCLUSIONE

Le recenti direttive europee hanno senz'altro dato nuovo impulso alla riflessione sulla formazione di interpreti e traduttori in ambito giudiziario, chiamando di-

rettamente in causa gli “Stati membri” e “i responsabili della formazione”. Non mancano di certo, tra gli operatori del diritto e nel mondo accademico, le competenze necessarie per concepire e realizzare, a breve e medio termine, dei percorsi formativi mirati a conferire alla figura dell’interprete e traduttore una qualifica attendibile e una dignità professionale. Certo, tutto ciò richiede anche risorse e investimenti: una formazione qualificante, l’istituzione di meccanismi di accreditamento, l’introduzione di nuove tecnologie, la costituzione di un registro nazionale, presuppongono una congrua copertura finanziaria. Non è più tempo di inerzie e irresolutezze. Di fronte a certi scetticismi, si potrebbe ribattere con una domanda provocatoria: qualcuno si è mai dato la pena di calcolare i costi umani ed economici di un’interpretazione o traduzione giuridica inadeguata?

- Alimenti Rietti A.C. (1999) "Il traduttore di tribunale", in *La traduzione. Saggi e documenti (IV)*, Quaderni di libri e riviste d'Italia 43, Roma, Ministero dei Beni Culturali, 222-248.
- Ballardini E. (2002) "The interpreter/translator in Italian criminal proceedings: quality of linguistic assistance for non Italian speaking foreigners", in Garzone G. / Mead P. / Viezzi M. (eds) *Perspectives on Interpreting*, Bologna, CLUEB, 205-215.
- Ballardini E. (2012) *Traduire devant la justice pénale. L'interprète traducteur dans les codes de procédure pénale italiens aux XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècles*, Bologna, Bononia University Press.
- Barbagli M. (1998) *Immigrazione e criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino.
- Bonamore D. (2004) *Lingue minoritarie, lingue nazionali, lingue ufficiali nella legge 482/1999*, Milano, Franco Angeli.
- Braun S. / Taylor J. L. (2011) *Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings*, Antwerp/Oxford/Portland, Intersentia, [www.videoconference-interpreting.net/BraunTaylor2011](http://www.videoconference-interpreting.net/BraunTaylor2011).
- Candi M. (2014) *Valutazione dei magistrati sugli interpreti e traduttori giudiziari. Indagine conoscitiva presso i tribunali e le procure dell'Emilia-Romagna*, tesi di laurea non pubblicata, Università degli Studi di Bologna.
- Celotti N. (2013) "Droits de l'homme, droits humains, droit à la traduction et à l'interprétation: un défi pour les langues", in De Gioia M. (ed.) *Autour de la traduction juridique*, Padova, Padova University Press, 47-60.
- Chiavario M. (1991) "La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano", *Rivista di diritto processuale* 2, 335-354.
- Curtotti Nappi D. (2002) *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, Giuffrè.
- Di Donato F. (2004) *L'interprete forense in Italia: un'indagine sull'esperienza professionale*, tesi di laurea non pubblicata, Università di Bologna.
- Falbo C. (2013a) "Interprete et mediatore linguistico-culturale: deux figures professionnelles opposées?", in Agresti G. / Schiavone C. (eds) *Plurilinguisme et monde du travail. Professions, opérateurs et acteurs de la diversité linguistique*, Roma, Aracne editrice, 257-273.
- Falbo C. (2013b) *La comunicazione interlinguistica in ambito giuridico. Temi, problemi e prospettive di ricerca*, Trieste, EUT, <http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9306>.
- Faraon L. (2006) "Diritto di difesa dello straniero e interprete", [www.ristretti.it/areestudio/stranieri/politiche/faraon.pdf](http://www.ristretti.it/areestudio/stranieri/politiche/faraon.pdf)
- Garwood C. (2012) "Court Interpreting in Italy. The daily violation of a fundamental human right", *The Interpreters' Newsletter* 17, 173-189.
- Gialuz M. (2012) "Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani", *Rivista di diritto processuale* 5, 1193-1206.
- Gialuz M. (2013) "È scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata", *Diritto penale contemporaneo*, 1-19, [http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/2612-\\_\\_scaduta\\_la\\_direttiva\\_sull\\_\\_assistenza\\_linguistica\\_\\_spunti\\_per\\_una\\_trasposizione\\_ritardata\\_\\_ma\\_\\_almeno\\_\\_meditata/](http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/2612-__scaduta_la_direttiva_sull__assistenza_linguistica__spunti_per_una_trasposizione_ritardata__ma__almeno__meditata/).
- IRES Lucia Morosini (2002) *Progetto Kamùss: rapporto di ricerca sulla figura professionale dell'interprete giudiziario in Italia, Francia, Spagna*, Torino, M. S. Litografia.

- Longhi A. (2004) *L'interprete nel processo penale italiano: aspetti normativi e deontologici*, tesi di laurea non pubblicata, Università degli Studi di Bologna.
- Mack G. (2005) "Interpretazione e mediazione: alcune osservazioni terminologiche", in Russo M. / Mack G. (eds), *Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale*, Milano, Hoepli, 3-17.
- Mometti F. (2013) *Il diritto all'assistenza linguistica nel procedimento penale italiano. Indagine conoscitiva presso il Tribunale di Trieste*, tesi di laurea non pubblicata, Università degli Studi di Trieste.
- Rivello P.P. (1999) *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, Giuffrè.
- Rudvin M. / Spinzi C. (eds) (2013) *Mediazione linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, Bologna, CLUEB.
- Sandrelli A. (2011) "Gli interpreti presso il Tribunale penale di Roma", *Intralinea. Online Translation Journal* 13, [www.intralinea.org/archive/article/Gli\\_interpreti\\_presso\\_il\\_tribunale\\_penale\\_di\\_Roma](http://www.intralinea.org/archive/article/Gli_interpreti_presso_il_tribunale_penale_di_Roma)
- Viezzi M. (1996) *Aspetti della qualità in interpretazione*, Trieste, SSLMIT.
- Vigoni D. (1995) "Minoranze, stranieri e processo penale", in AA.VV. *Protagonisti e comprimari del processo penale*, Torino, UTET, 337-414.